

## **TI\_GERICHTE 38.2025.54 vom 10. Juli 2025**

TI Tribunale d'appello, 2025-07-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2025.54](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2025.54)

FR: TI\_GERICHTE 38.2025.54 du 10 juillet 2025

IT: TI\_GERICHTE 38.2025.54 del 10 luglio 2025

### **Volltext**

Raccomandata

Incarto n.38.2025.54

rs

Lugano

19 gennaio 2026

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 settembre 2025 di

RI1, \_\_\_\_\_

contro

la decisione su opposizione dell'8 settembre 2025 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, \_\_\_\_\_

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 10 luglio 2025 l'Ufficio regionale di collocamento di \_\_\_\_\_ (in seguito: URC) ha sospeso RI1, annunciandosi per il collocamento il 23 aprile 2025 con effetto dal 1° luglio 2025 (cfr. doc. 1), per quattro giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione a causa di mancate e insufficienti ricerche di lavoro nel periodo dal 23 aprile al 30 giugno 2025 precedente l'iscrizione in disoccupazione.

Più precisamente l'amministrazione ha rilevato che l'assicurato non aveva intrapreso sforzi volti al reperimento di un'occupazione dal 23 al 30 aprile 2025, mentre aveva svolto due ricerche nel mese di maggio 2025 e quattro nel mese di giugno 2025 (cfr. doc. 7).

1.2. Il 25 luglio 2025 all'URC è pervenuto uno scritto con il quale l'assicurato si è opposto al provvedimento del 10 luglio 2025 come segue:

Il 23, giorno stesso in cui sono stato licenziato, mi sono recato immediatamente presso la vostra sede di \_\_\_\_\_ per iscrivermi, ma nessuno mi ha detto che dovevo iniziare le ricerche dal giorno stesso del licenziamento, anzi allo sportello mi hanno detto che potevo tranquillamente iscrivermi più avanti perché ero pagato fino a fine giugno dalla mia azienda.

Specifico anche che avendo percepito solo 1400 CHF l'ultimo mese di giugno, mi trovo in difficoltà con dei pagamenti e non mi sembra giusto essere penalizzato così da voi."(Doc. 8)

1.3. L'URC, dopo aver riesaminato la fattispecie, il 6 agosto 2025 ha inviato a RI1 una lettera, recapitatagli tramite Posta A Plus il 7 agosto 2025, del seguente tenore:

Il termine assegnato all'assicurato è scaduto infruttuoso.

1.4. Con decisione su opposizione dell'8 settembre 2025 l'URC ha conseguentemente respinto l'opposizione e modificato la decisione del 10 luglio 2025, aumentando da quattro a sei il numero di giorni di sospensione applicati all'assicurato (cfr. doc. A1).

L'amministrazione ha, in particolare, osservato:

1.5. Contro la decisione su opposizione dell'8 settembre 2025 l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l'annullamento della penalità inflittagli.

Al riguardo il medesimo ha in buona sostanza invocato la violazione del principio del divieto di reformatio in pejus ha evidenziato la sua difficile situazione economica con riferimento al fatto di avere diritto a un'indennità di disoccupazione di circa fr. 1'700.-- mensili e di avere a proprio carico diverse sanzioni che lo costringono ogni mese a chiedere aiuto ad amici e parenti per sopravvivere (cfr. doc. I).

1.6. Nella sua risposta del 16 ottobre 2025 l'URC ha postulato la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

1.7. Il 17 ottobre 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l'URC abbia a ragione o meno sospeso l'assicurato dal diritto all'indennità di disoccupazione per sei giorni a causa di mancate ricerche di lavoro dal 23 al 30 aprile 2025 e di insufficienti ricerche nei mesi di maggio e giugno 2025.

2.2. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29

gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"L'assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l'assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, quindi, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C\_683/2021, 8C\_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003 consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, *Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzenschädigung*, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo, egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C\_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C\_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; Daniele Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193 seg.).

La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C\_589/2009 del 28 giugno 2010).

Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolarsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C\_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C\_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C\_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C\_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C\_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C\_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C\_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C\_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C\_753/2024 del 1° settembre 2025 consid. 3.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C\_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71: ■( )En principe, un contrat de travail de durée déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement avec l'échéance de la durée contractuelle; dans un tel cas de figure, les recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent que l'assuré recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des rapports de travail, le but étant de parer au risque accru de chômage prévisible existant dans le cadre de rapports de travail de durée limitée ou résiliés (ATF 141 V 365 consid. 4.2 p. 369). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314)■; STF 8C\_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF 8C\_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo, ■Alcuni compiti ■, pag. 17).

2.3. Per stabilire se un assicurato si sia sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità, bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel che attiene all'■aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C\_753/2024 del 1° settembre 2025 consid. 3.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C\_153/2024 del 22 gennaio 2025 consid. 3, pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 14 pag. 49; STF

8C\_47/2022 del 14 febbraio 2022; STF 8C\_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C\_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF 8C\_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C\_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza e ha rilevato:

"()

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). ( )"

Al riguardo cfr. pure STF 8C\_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C\_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C\_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l'Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C\_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.

Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992 nella causa E. R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P.,

pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).

In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

Come visto, la durata della sanzione è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C\_2/2012 del 14 giugno 2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già citata sentenza 8C\_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C\_750/2021 del 20 maggio 2022).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti ■", pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C\_750/2022 del 20 maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.5. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI1 (\_\_\_\_\_.1997), il 7 dicembre 2023, ha concluso con la società \_\_\_\_\_ SA un ■contratto d'incarico■ di durata indeterminata con la funzione di ■\_\_\_\_\_. Qualche tempo di lavoro è stato indicato ■secondo l'orario dell'azienda■. La retribuzione concordata ammontava a fr. 18.-- lordi all'ora, oltre a fr. 1.50 indennità vacanze e fr. 1.62 tredicesima (cfr. doc. 2).

Il lavoro presso \_\_\_\_\_ SA era a ore e impegnava l'assicurato di regola durante i fine settimana (a volte in settimana) a orari variabili, specialmente la notte (cfr. doc. 10).

Il 23 aprile 2025 il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di impiego per il 30 giugno 2025 (cfr. doc. 3).

Il medesimo giorno l'assicurato si è annunciato nuovamente per il collocamento con effetto dal 1° luglio 2025 (cfr. doc. 1).

La consulente del personale, dopo aver esaminato i formulari ■Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro■ compilati dal ricorrente, gli ha inviato, il 3 luglio 2025, una ■Richiesta di giustificazione■ con cui l'ha invitato a motivare, entro il 10 luglio 2025, le mancate ricerche di lavoro per il periodo 23 - 30 aprile 2025, come pure le insufficienti ricerche dei mesi di maggio e giugno 2025, allegando l'eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.

La collocatrice ha pure precisato che le giustificazioni pervenute oltre la data indicata non avrebbero potuto essere tenute in considerazione e che la valutazione sarebbe avvenuta sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. 4).

Dal profilo procedurale l'URC ha ossequiato il diritto di essere sentito dell'assicurato garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall'art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

Il 10 luglio 2025 l'URC, non ritenendo valide le motivazioni fornite dal ricorrente, ha emesso nei suoi confronti una decisione di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per quattro giorni ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. doc. 7; consid. 1.1.).

Come visto nei fatti, il 6 agosto 2025 l'amministrazione, dopo aver riesaminato il caso dell'assicurato, da un lato, gli ha prospettato una modifica a suo sfavore della decisione del 10 luglio 2025, in quanto la sanzione prevista per ricerche insufficienti prima della disoccupazione nel periodo di due mesi, senza una giustificazione accettabile, è compresa tra 6 e 8 giorni, puntualizzando, inoltre, che il medesimo aveva ricevuto istruzioni precise anche in merito a come e a quante ricerche svolgere in caso di disdetta del contratto di lavoro.

Dall'altro, l'URC, gli ha perciò dato la possibilità di ritirare l'opposizione per ovviare alle conseguenze di unareformatio in pejus, specificando che nel caso di ritiro dell'opposizione sarebbe rimasta valida la decisione del 10 luglio 2025 (cfr. doc. 9; consid.

1.3.).

Con decisione su opposizione dell'8 settembre 2025 l'URC, ritenuto che l'assicurato è rimasto silente e non ha, pertanto, ritirato l'opposizione, ha respinto la sua opposizione e modificato il provvedimento del 10 luglio 2025, nel senso che è stato aumentato da quattro a sei il numero di giorni di sospensione inflittigli (cfr. doc. A1; consid. 1.4.).

È, d'altronde, utile sottolineare che il Tribunale federale ha, ad ogni modo, stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell'amministrazione. Gli assicurati, come già osservato, devono intraprendere sforzi volti all'ottenimento di un'occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. consid. 2.2.; STF 8C\_477/2022 del 14 giugno 2023 consid. 6.1.2.; STF 8C\_211/2022 del 7 settembre 2022 consid. 4.3.3.; STF 8C\_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; DTF 139 V 524; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

L'assicurato, non avendo comprovato alcuna ricerca di impiego per il lasso di tempo 23 - 30 aprile 2025 e avendo compiuto insufficienti ricerche nei mesi di maggio e giugno 2025, ha perciò contravvenuto all'obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.2.).

Tale violazione implica la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).

La conferma della penalità di sei giorni si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell'amministrazione (cfr. STF 8C\_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 4.5.; STF 8C\_555/2022 dell'8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C\_750/2021 del 20 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C\_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C\_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.4.; STF 8C\_67/2020, 8C\_127/2020 del 23 luglio 2020; STF 8C\_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C\_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C\_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C\_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

Per completezza, in riferimento alle difficoltà economiche fatte valere nell'opposizione e nel ricorso (cfr. doc. 8; I; consid. 1.2.; 1.5.), giova, infine, osservare che le problematiche finanziarie, o ad ogni modo le condizioni economiche di un assicurato, non giocano alcun ruolo per valutare la gravità della colpa e quindi la durata della penalità (cfr. STF 8C\_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 7.1. in fine; STF 8C\_675/2014 del 12 dicembre 2014 consid. 5.4.; STF C 21/05 del 26 settembre 2015; STF C\_224/02 del 16 aprile 2003; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023; consid. 2.11.; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid. 2.9.; STCA 38.2018.58 del 26 novembre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2017.92 del 18 aprile 2018 consid. 2.8.).

2.10. L'art. 61 lett. a LPGa, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di

giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.32 del 26 settembre 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2025.13 del 26 maggio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid. 2.14., il cui ricorso dell'assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C\_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019*, in *SZS/RSAS 2/2022* pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente

Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo

Gianluca Menghetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.